

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2177)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

NELLA SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1962

Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — È nota a tutti, e validamente testimoniata da studi, convegni, dibattiti scientifici e politici, l'importanza che la ricerca scientifica è venuta acquistando in questo ultimo trentennio e sempre più va conseguendo nello sviluppo economico dei vari paesi e nel miglioramento delle loro condizioni di vita.

Da questa circostanza consegue che, ovunque, in tutto il mondo, si cerca febbrilmente e con ogni mezzo di incrementare il progresso della ricerca scientifica, non solo potenziando gli organismi nei quali essa tradizionalmente si svolge — e cioè le Universi-

tà —, ma creando anche nuovi organismi specifici di sola ricerca, stabilendo provvedimenti di assistenza, fissando modi di coordinamento.

Dello stato della ricerca scientifica in Italia, della sua posizione in relazione allo sviluppo economico e, infine, dei suoi bisogni si è, a più riprese e in varie sedi, molto parlato e scritto.

In tali occasioni è stato messo, quasi sempre, in maggiore rilievo il lato negativo della situazione piuttosto che quello positivo: ed è naturale che così sia avvenuto, perchè si aveva soprattutto di mira la denuncia

dei mali ed il suggerimento dei relativi rimedi. Comunque, volendo sintetizzare la situazione italiana, si può affermare che le attività di ricerca scientifica presentano lacune e discontinuità, insieme a zone di elevata efficienza e di mondiale rinomanza. Soprattutto difettose e manchevoli appaiono, nelle attività di ricerca, la coordinazione, l'intesa, la programmazione: stato di cose questo che pesa fortemente sul progresso scientifico del paese, come d'altra parte, sul progresso economico pesa la mancanza, quasi completa, della ricerca intesa come « servizio » alla produzione. Se si vuole che anche da noi la ricerca scientifica — sia quella a puro fine di conoscenza, sia quella applicata, sia infine quella a « servizio » della produzione — possa veramente assurgere in tutti i campi alle più alte quote, occorre realizzare gli strumenti atti a favorire quelle intese e quel coordinamento in ampie e proficue forme.

In tali sensi è anche l'autorevole parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che, in un suo ordine del giorno, ha sottolineato l'opportunità di assicurare alla ricerca scientifica un programmato sviluppo e di potenziare a tal fine i mezzi e le strutture ad essa inerenti.

Il problema della ricerca, quindi, non è più un problema episodico, circoscritto ai singoli istituti e laboratori od alle singole Amministrazioni, ma è divenuto, nel suo complesso, nelle sue finalità, nella sua organizzazione, e per i suoi riflessi sulle condizioni di vita del paese, un « problema di Stato », e come tale quindi deve essere trattato. D'altra parte, la doverosa preoccupazione di sfruttare razionalmente i mezzi finanziari che possono essere messi a disposizione delle attività di ricerca, impone che essi siano impiegati, più che in innumerevoli iniziative distaccate, in imprese programmate o coordinate.

Questo non vuol dire sopprimere o limitare la libertà della ricerca, specie di quella individuale, o quasi individuale, la quale molto spesso è preziosissima e quindi, come tale, deve essere aiutata e potenziata; ma vuol dire che occorre anche, da una parte, favorire, avviare, attuare i coordinamenti

delle iniziative spontanee, e dall'altra promuovere, organizzare anche ricerche rivolte a fini ben precisi, sia nel campo puramente scientifico sia in quello applicato o in quello economico o in campi sovrapposti.

Alla esigenza di stabilire in alta sede le necessità della ricerca e i criteri e i programmi generali per il suo sviluppo non può far fronte che un organo politico quale un Comitato di ministri.

In questo ordine di idee, il Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), integrato dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa, è parso l'organo più adatto ad assumere la sovrintendenza della programmazione scientifica in Italia.

In tali sensi, pertanto, dispone l'articolo 1 del presente disegno di legge.

Ma perchè il Comitato possa validamente operare occorre che ad esso pervengano periodiche ed esaurienti informazioni sullo stato della ricerca scientifica e proposte circa i programmi annuali e pluriennali relativi al suo sviluppo; programmi che debbono essere formati in base alle esigenze culturali, scientifiche, economiche e sociali del Paese. Occorrono infine i dati necessari per deliberare sui provvedimenti concernenti la attuazione dei detti programmi.

Tali compiti di informazione e di istruttoria (necessari per le determinazioni del Comitato di ministri) sono affidati dall'articolo 2 al Consiglio nazionale delle ricerche, opportunamente allargato nella composizione dei suoi organi consultivi scientifici. La collaborazione tra un organo propriamente scientifico quale il Consiglio nazionale delle ricerche, e un organo politico-tecnico quale il Comitato di ministri assicura quel coordinamento generale e superiore che da tutti è auspicato come indispensabile punto di partenza per il potenziamento della ricerca scientifica italiana e per l'attuazione, anche da noi, di una vera e propria « politica della ricerca ».

Coordinamento e programmazione esigono d'altra parte che le somme che i vari Ministeri destinano alle spese per la ricerca scientifica propriamente detta (esclusi quindi le attività didattiche e i vari servizi che spesso alle attività di ricerca si accompagna-

no) siano raggruppate in ben distinti capitoli. A ciò provvede l'articolo 3 del disegno di legge.

L'ampliamento dei compiti assegnati al C.N.R., porta di necessità ad un ritocco della sua struttura, stabilita attualmente dal decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, dal decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732 e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1167.

Scopi essenziali di tali riforme, cui si provvede con gli articoli 4 e 5, sono quelli di assicurare al C.N.R.:

a) un'alta competenza scientifica quale può essere garantita solo da consulenti scelti tra tutte le forze, appartenenti al mondo dell'Università o a quello degli istituti e laboratori di ricerca statali extra-universitari o privati;

b) la massima elasticità funzionale, che consenta di adeguarsi a tutte le varie esigenze che possono insorgere sia nello svolgimento delle ricerche, sia nel coordinamento di esse.

Quanto al primo obiettivo, si osserva che il Consiglio nazionale delle ricerche, ha sinora limitato la propria attività alle scienze esatte sperimentali e tecniche. L'origine di tale limitazione è connessa al periodo storico in cui il Consiglio sorse in Italia ed alle specifiche esigenze per le quali fu costituito.

L'Italia è una nazione che ha sempre avuto una spiccata tradizione umanistica. Tale tradizione ha sempre pesato negativamente sullo sviluppo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche. Se sino ad ora il nostro Consiglio delle ricerche non ha, nella sua origine, accolto gli studiosi delle discipline umanistiche, gli è perchè si è voluto compensare gli effetti della tradizione storico-letteraria con un organo che desse una propulsione preponderante a quelle scienze che erano state, nel secolo scorso e nei decenni di questo secolo, trascurate rispetto alle materie letterarie e giuridiche.

Ma ora i tempi sono mutati e sono ormai maturi perchè si ricostituiscia, in seno al Consiglio nazionale delle ricerche, quell'unità della scienza che è fondamento dell'umano progresso. In ciò si è confortati dal-

l'esempio delle analoghe istituzioni esistenti negli altri Paesi civili. Infatti, i Consigli delle ricerche di Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Jugoslavia, Norvegia, Olanda, Spagna, comprendono tutti, a fianco delle scienze esatte sperimentali e tecniche, anche le discipline storiche, letterarie, giuridiche.

Un discorso a parte meritano le discipline economiche e statistiche, le quali molto più vicine alle discipline sperimentali e tecniche, hanno già da tempo conseguito indiscutibile diritto di cittadinanza tra le materie di competenza del Consiglio nazionale delle ricerche anche per la stretta connessione che esiste tra valutazione economica ed impostazione di problemi di scienza applicata. Le materie economiche e statistiche attendevano da tempo la riforma del C.N.R. per entrare a farne parte di pieno diritto.

Per ottenere l'allargamento dei compiti di ricerca del C.N.R. alle materie economico-statistiche ed alle materie umanistiche, è stato sufficiente ritoccare (art. 4) la composizione dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio (ora fissata dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732), chiamando a far parte di essi anche cultori delle suddette discipline. Tutte le altre disposizioni contenute nella legge organica del Consiglio (decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82) non implicano alcuna limitazione dell'attività del C.N.R. e non si pongono pertanto per esse problemi di aggiornamento.

Con lo stesso articolo 4 il numero complessivo dei membri del Comitato di consulenza è portato da 72 a 120 e vi sono chiamati a far parte anche gli assistenti di ruolo delle Università, i professori incaricati e i ricercatori degli istituti non universitari, risolvendo così un problema che aspettava di essere definito ormai da lungo tempo.

Quanto al secondo obiettivo enunciato sub-b) e riguardante l'opportunità di assicurare al C.N.R. una sufficiente elasticità funzionale, esso viene realizzato demandando al Consiglio stesso, in relazione anche alla sua natura di Ente dotato di personalità giuridica, l'emanazione delle norme regolamentari per il funzionamento dei suoi organi e

per lo svolgimento dei propri compiti. Detti regolamenti sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri (art. 5).

L'articolo 6 del disegno di legge regola la facoltà del C.N.R. di avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti di ricerca, anche di altri istituti, universitari, extra-universitari e privati.

L'articolo 7 abroga l'articolo 1 del decre-

to legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente norme non più compatibili con la disciplina della ricerca scientifica stabilita dal provvedimento attuale.

Infine, l'articolo 8 pone il termine di 120 giorni perchè sia emanato il regolamento di organizzazione dei Comitati nazionali di consulenza del C.N.R. e siano indette le elezioni per la loro ricostituzione secondo le nuove norme.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) integrato dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa, è demandato il compito di:

a) accertare le condizioni e le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica e stabilire le direttive generali per il suo potenziamento in vista dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese;

b) promuovere la formulazione ed il coordinamento di programmi di ricerca di interesse nazionale e sovrintendere al loro svolgimento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, caso per caso, quando ne ravvisi l'opportunità, che altri Ministri prendano parte ai lavori del Comitato.

Alle sedute del Comitato partecipa il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Comitato di Ministri si aduna almeno una volta ogni quadrimestre.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio stesso ed il Ministro per la pubblica istruzione, presenta al Comitato di Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sullo

stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, con conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati, corredati da apposite relazioni, nonchè proposte di provvedimenti per attuare detti programmi o per dare comunque incremento alle attività di ricerca nel Paese.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 le somme assegnate negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri a scopi di ricerca scientifica, ed eventualmente ripartite in più capitoli, saranno, per ogni Ministero, raggruppate in un unico capitolo sotto la denominazione: « Spese per la ricerca scientifica ».

Art. 4.

L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732, è sostituito dal seguente:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 120 membri, dei quali:

a) 30 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche, tecniche, economi-

che e statistiche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 15 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà giuridiche, politico-sociali e storico-letterarie, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 10 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera a), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

d) 5 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera b), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

e) 20 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra esperti appartenenti alle Amministrazioni statali diverse da quella della Pubblica istruzione;

f) 20 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

g) 20 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti, fra direttori, ricercatori e funzionari dei ruoli tecnici direttivi, appartenenti ad istituti non universitari ed organismi scientifici o culturali, dipendenti o vigilati dallo Stato.

I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per un ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati nazionali partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 5.

Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, nonchè tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del medesimo Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Presidenza dello stesso Consiglio.

Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Ministri di cui all'articolo 1.

Art. 6.

Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Ministro per la pubblica istruzione, può avvalersi dell'opera di istituti scientifici dipendenti dalle università o da altri enti ed Amministrazioni pubbliche o da privati, in base ad accordi o convenzioni da stipulare, di volta in volta, tra il Consiglio stesso e le Amministrazioni, gli Enti ed i privati interessati.

Art. 7.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è abrogato.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 8.

Entro il 120° giorno dalla entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento previsto nel penultimo comma dell'articolo 4 e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo 4, dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.